

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Relazioni: 1° sul progetto di legge concernente lo stabilimento di una linea telegrafica da Alessandria al confine lombardo; 2° sopra alcuni provvedimenti provvisori di sicurezza pubblica; 3° sul progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa del 26 marzo 1848 — Discussione del progetto di legge per una ritenenza sugli stipendi degl'impiegati — Discorso del senatore Di Pamparato in ordine agl'impiegati della lista civile — Schiarimenti del ministro delle finanze e del relatore — Obbiezioni del senatore Di Castagnetto, combattute dal ministro di finanze — Emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 1 combattuto dallo stesso ministro, e rigettato — Adozione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del senatore Di Castagnetto all'articolo 3 — Schiarimenti dati dal ministro delle finanze e dal relatore dell'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Articolo addizionale del senatore Colla — Osservazione in proposito del relatore e del senatore Alfieri — Adozione della seconda parte di quest'articolo e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.  
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

### ATTI DIVERSI.

(Si dà conoscenza di due lettere dei senatori Albini e Profumo, i quali per ragione di salute non possono intervenire alle sedute del Senato.)

**PRESIDENTE.** Non occorre alcuna deliberazione su queste due lettere; soltanto è da notare il buon esempio che si dà da questi nostri onorevoli colleghi nel rendere informato il Senato degl'impedimenti che li fanno indugiare a recarsi al loro dovere.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO DI UNA LINEA TELEGRAFICA SINO AL CONFINE LOMBARDO.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Plana, relatore della Commissione nominata per esaminare il progetto di legge sullo stabilimento di una linea telegrafica al confine lombardo.

**PLANA, relatore,** presenta la relazione su detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1198.)

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PUBBLICA.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Des Ambrois a darci lettura del rapporto da lui apprestato sulla legge di pubblica sicurezza.

**DES AMBROIS, relatore,** presenta la relazione sul detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 304.)

**PRESIDENTE.** Questi due rapporti saranno dati alle stampe, perchè si possa fissare il giorno della loro discussione.

Intanto il senatore Vesme ha la parola per dar lettura di un altro rapporto sulla legge della stampa.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA DEL 26 MARZO 1848.

**VESME, relatore,** dà lettura della detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1184.)

**PRESIDENTE.** Questo rapporto sarà sollecitamente stampato e distribuito.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENENZA SUGLI STIPENDI DEGLI'IMPIEGATI.**

**PRESIDENTE.** Prima di aprire la discussione generale sul progetto di legge che è all'ordine del giorno, vale a dire sulla legge delle ritenenze sugli stipendi dei pubblici ufficiali, debbo interrogare il ministro delle finanze qui presente se acconsente a che sia posto in discussione, a vece del testo ministeriale, il testo che l'ufficio centrale ha surrogato al medesimo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1148.)

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio, il Ministero acconsente.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale sul progetto di legge presentato dall'ufficio centrale.

La parola è al senatore Di Pamparato.

**DI PAMPARATO.** La mia posizione di capo dell'amministrazione della lista civile mi fa un dovere di esporvi, o signori, qualche mia osservazione sulla legge che siete chiamati a discutere, se non altro per togliermi almeno la taccia di negligenza che mi si potrebbe apporre dagli interessati.

Gli articoli 1, 3 e 4 del progetto della Commissione e 1, 2 e 3 del progetto ministeriale si collegano talmente colle disposizioni che riflettono gl'impiegati nella legge 16 luglio 1851, portante una tassa sulle professioni, arti e mestieri, che molti dei dubbi già sollevati intorno all'applicazione di questa legge non mancherebbero certamente di riprodursi nell'esecuzione poi anche della nuova legge proposta, qualora nella discussione del relativo progetto tali dubbi non venissero risolti.

Mi perdonerà adunque il Senato, se nel parlare del progetto in discussione io mi permetto una breve digressione intorno al modo con cui si vorrebbe interpretare taluna delle disposizioni suddette della legge del 16 luglio, che riflettono gl'impiegati.

È pur troppo incontestabile, e già in un'altra aula lo ammise anche il Ministero, che la citata legge del 16 luglio riesca pressochè in ogni sua parte di oscura e dubbia interpretazione. Mentre sarà perciò di ben poco momento l'utile che il tesoro potrà ricavarne, essa è intanto sorgente di molte questioni, che dipenderà dall'arbitrio del Ministero di convertire in azioni giuridiche, se quelle non si prevengono col delucidare nel Parlamento i punti più controversi.

Fra le questioni ad esaminare quella vi sarebbe delle persone in servizio d'onore presso le LL. MM. e le LL. AA. RR. e degl'impiegati della lista civile e del patrimonio privato del Re, provvisti di uno stipendio non inferiore alle lire 800 annue sul bilancio particolare della lista civile, o sul bilancio del patrimonio privato di S. M., se cioè le dette persone ed impiegati vadano o non soggetti alla patente ed alla tassa, ovvero a questa soltanto e non a quella, e così dato anche siano soggetti alla tassa, se dovranno essere assimilati agli impiegati dello Stato, od in genere agli esercenti una professione od arte liberale.

Tali stipendiati della lista civile non figurano nelle categorie di persone tassativamente designate nella legge; ma siccome in fatto d'impiegati al secondo alinea dell'articolo 3 di questa legge sono state esentate dall'obbligo della patente soltanto « le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche per lo stipendio che sia minore di lire tre mila, e figuri in uno dei bilanci dello Stato, » il Ministero delle finanze, nelle istruzioni diramate a' suoi agenti, ne inferisce per analogia che gl'impiegati non

addetti alle amministrazioni dello Stato, e fin anche i segretari, tesorieri, maestri, ragionieri, agenti e simili stipendiati od altrimenti retribuiti dai privati, debbono sottostare all'obbligo della patente; interpretando però la cosa in questo senso, che gl'impiegati, i maestri e maestre pagati dall'Ordine mauriziano, dalle città e comunità, dalle opere pie ed altri pubblici istituti, la cui amministrazione egli qualifica tutelata e particolarmente diretta dal Governo, debbano godere della stessa esenzione accordata agl'impiegati dello Stato, per i proventi del loro impiego inferiori alle lire tre mila, e che gli altri, vale a dire i segretari, tesorieri, agenti e simili stipendiati dai privati, debbano invece pagare la tassa per gli stipendi che non siano inferiori alle lire 800.

È vero che una decisione del Ministero non può riguardarsi come obbligatoria in fatto d'interpretazione di una legge; ma persistendo esso nella sua opinione, sarebbe forse necessario di portare la questione avanti i tribunali, ciò che, per considerazioni di alta convenienza, pare sarebbe a desiderarsi di poter evitare, trattandosi di persone che hanno l'onore di servire così davvicino le LL. MM.

Quindi io osservo che le persone in servizio d'onore presso le LL. MM. e LL. AA. RR. e gl'impiegati della lista civile e del patrimonio privato del Re non potrebbero venire classificate nel novero delle sovra designate categorie di stipendiati; imperocchè se la lista civile ed il patrimonio privato non sono amministrazioni dirette dal Governo, gl'impiegati delle dette amministrazioni non sono d'altronde agli stipendi di un privato, ma sebbene a quelli del Re, cui la lista civile è assegnata.

È chiaro tuttavia che il Ministero vorrebbe colpiti dalla tassa tutti quanti gl'impiegati non designati nel bilancio dello Stato, lo stipendio dei quali non è al di sotto delle lire 800, e quindi gl'impiegati eziandio della lista civile del patrimonio privato.

Ora le dame d'onore e di palazzo, i cavalieri d'onore, e limosinieri ed altre persone in servizio d'onore designati nel regio decreto di riordinamento della real Corte in data del 24 gennaio 1849 dovranno considerarsi quali esercenti una professione ed obbligati ogni anno a munirsi di patente del verificatore delle contribuzioni per continuare nel loro ufficio presso le reali persone? Sarà quest'obbligo della patente imposto agl'impiegati della lista civile, che prima della legge di dotazione della Corona del 16 marzo 1850 erano impiegati dello Stato, e che vengono tuttora nominati con regio decreto, mentre ne andranno esenti perfino i segretari delle comunità, i quali a termini delle decisioni del Ministero sarebbero assimilati agli impiegati dello Stato, che, se soggetti alla tassa, vengono però dispensati dalla patente, giusto il disposto dell'articolo nono del regolamento annesso al regio decreto del 14 settembre 1851?

Io credo necessario, per il decoro stesso della Corona, che vengano decisi legislativamente gli enunciati dubbi; e mi pare che, postochè coll'articolo terzo del progetto della Commissione (articolo quinto del progetto ministeriale) si tratta di derogare alle disposizioni della legge del 16 luglio relative agli impiegati, potrebbe dal Senato venire risolta in questa circostanza anche la surriferita questione, avente una tal quale analogia colle disposizioni medesime.

Dopo aver toccato delle persone in servizio d'onore e degli impiegati civili della Casa del Re, vogliate ancora permettermi, o signori, un brevissimo cenno intorno al bisogno che eziandio vi sarebbe di dichiarare che le persone della regia livrea, quantunque godenti di una paga non inferiore

alle lire 500, sono però comprese fra le salariate che il terzo alinea dell'articolo terzo della legge 26 luglio 1851 esenta dalla patente. Trattandosi di un tal quale numero delle famiglie, pare si possa farne apposito cenno nell'interpretazione della legge. E non crediate sia gratuita l'asserzione ch'io faccio della necessità di questa spiegazione; giacchè, sebbene non possa muoversi dubbio alcuno che gl'individui della regia livrea siano nella condizione dei domestici, tuttavia non sarebbe la prima volta che di questa verità non si voglia tenere conto; prova n'è che quando si trattò dell'applicazione della legge del 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale, essendo state iscritte parecchie delle dette persone di livrea nei controlli del servizio ordinario della guardia, il Consiglio di ricognizione, nanti cui fu portata la questione, decise ch'esse non dovevano riguardarsi contemplate nel novero *dei famigli alla altrui mercede* esentati dal servizio in forza dell'articolo 20 della citata legge; sicchè quelle continuano anche in oggi a prestare il servizio suddetto, non essendosi finora stimato di appellare dal primo giudizio, attesa la probabilità della non lontana emanazione di una nuova legge, nella quale sarà di sua natura meglio risolta la questione.

Tornando ora al progetto sulla ritenenza, io noto come la tassa che tende ad imporre l'articolo 4 del progetto della Commissione (articolo 5 del progetto del Ministero) estendendosi a tutti indistintamente le pensioni eccedenti le lire 500 a carico del bilancio dello Stato, ne viene che sarebbero colpite da questa disposizione anche le pensioni dell'antica Corte nobile, e le antiche pensioni della Real Casa trasportate sul bilancio dello Stato, quelle in forza della legge di dotazione della Corona del 16 marzo 1850, queste ben anteriormente alla promulgazione dello Statuto, cioè nel 1836.

Per quanto io non possa disconvenire dall'onorevole signor relatore nello ammettere le impellenti circostanze che possono rendere necessaria negli attuali bisogni del pubblico erario anche la tassa che si propone di far gravitare sulle pensioni in genere accordate dal Governo, io debbo ciò non ostante osservare che quelle originariamente stanziare sul bilancio dell'azienda generale della Real Casa sono di una natura affatto speciale, e che lo assoggettarle ad una ritenenza sarebbe un conculcare diritti acquistati in forza di testamentarie disposizioni dei defunti sovrani e di leggi particolari, poggiate, per così dire, sopra un patto stabilito fra la Real Casa e lo Stato.

Si ritenga difatti:

1° Che molti dei titolari delle pensioni delle quali si tratta già facevano parte delle Corti dei defunti re Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, e che questi sovrani lasciarono per testamento alle persone della rispettiva loro Corte e Casa l'integrità degli stipendi vita loro naturale durante;

2° Che queste pensioni continuarono perciò a venire stanziare nel bilancio della Real Casa dopo l'avvenimento al trono del magnanimo Carlo Alberto, il quale ordinando all'articolo 19 dello Statuto fondamentale, che la dotazione della Corona fosse conservata durante il suo regno quale sarebbe risultata dalla media degli ultimi dieci anni, confermava implicitamente tali pensioni a carico della lista civile, perchè esse erano comprese nella media;

3° Che nel nuovo ordine di cose la lista civile formar doveva, e formò effettivamente un'amministrazione particolare del sovrano, all'infuori da ogni azione del Governo, il che tanto è vero che mentre prima della promulgazione dello Statuto i regi provvedimenti di nomina delle persone di Corte ed altre d'ogni natura riflettenti la Real Casa erano sottoposti alla firma del Re e contrasse-

gnati dai ministri, l'amministrazione della Real Casa era retta dalle stesse leggi e regolamenti in vigore per le altre amministrazioni dello Stato; invece posteriormente allo Statuto, e precisamente con regio decreto del 12 agosto 1848, lo stesso auguste datore delle nostre libertà concentrava nel sovrintendente generale della lista civile l'amministrazione di questa, conferendo a lui solo il contrassegno dei regi decreti e degli altri provvedimenti tutti relativi all'amministrazione medesima, facendo anche cessare qualunque ingerenza del controllo generale in essa amministrazione;

4° Che il Re Carlo Alberto nel riordinare col regio decreto del 24 gennaio 1849 la Corte sulle basi attualmente in vigore, prescriveva all'articolo 9 del medesimo decreto che tutte le persone, le quali avevano fatto parte dell'antica Corte, avrebbero conservato il grado, gli onori ed i vantaggi degli uffici occupati;

5° Che perciò era intendimento del magnanimo sovrano, che le dette pensioni dovessero continuare ad essere soddisfatte dalla lista civile, e che ove così si praticasse ancora in oggi, esse non figurerebbero sui bilanci dello Stato, e conseguentemente non potrebbero andare soggette alla tassa proposta;

6° Che dalla relazione e dalla discussione in Parlamento della legge del 16 marzo 1850 di dotazione della Corona per il regno attuale si scorge chiaramente che il Parlamento ebbe in animo di costituire tale dotazione sulla stessa base della media del decennio, « che l'autore dello Statuto (così la relazione alla Camera dei deputati) qual equo termine delle esigenze dei tempi aveva ravvisato conveniente per uno spazio, che giusta le regole ordinarie dell'umana vita doveva essere assai lungo; » e che nel fissarla a quattro milioni tenne conto del difetto che dalla risultanza della media si operava della somma affetta al pagamento delle mentovate pensioni, e della loro traslazione del bilancio della lista civile su quelli dello Stato;

7° Che perciò questa traslazione si debbe riguardare fatta a titolo oneroso, e veste in sostanza il carattere di un contratto bilaterale: sicchè le pensioni suddette, quantunque figurino materialmente sui bilanci dello Stato, sono però virtualmente un accessorio della dotazione della Corona e seguir devono la sorte medesima di questa dotazione, vale a dire delle pensioni che ancora oggidì sono stanziare nel bilancio particolare della lista civile, alle quali il progetto di legge non può estendersi.

Quindi la necessità di fare una eccezione relativamente alle mentovate pensioni.

E qui debbo esprimere il rammarico che io provo che una indisposizione, la quale mi vietò per alcune settimane di prender parte ai lavori del Senato, mi abbia pure impedito di intervenire alla seduta in cui fu ultimamente votata la legge sui maggiori assegnamenti, e di non aver anzi nemmeno saputo che la discussione di tal legge fosse stata posta all'ordine del giorno, se non quando essa già era stata adottata da questo Consesso; imperocchè le ragioni stesse che ho avuto l'onore di sottomettermi poc'anzi, o signori, onde vengano esentate dalla tassa le pensioni dell'antica Corte e Casa, le avrei fin d'allora svolte, ed altre ancora per dimostrare la convenienza che poteva esservi per avventura di dichiarare che il disposto dall'articolo 2 di quella legge non sarebbe stato applicabile alle pensioni medesime. Ed era così profonda la mia convinzione a questo riguardo, che avevo chiesto all'ufficio centrale di poter esporgli i motivi della mia opinione.

Se sono grato ai personaggi che componevano il detto ufficio della cortesia usatami di chiamarmi nel seno dell'ufficio

medesimo, e di ascoltarmi, non posso però dissimulare che mi fu di sensibile disappunto quando vidi che l'onorevole relatore dell'ufficio non ha creduto di fare il benchè menomo caso delle considerazioni da me addotte.

Io non voglio supporre tuttavia che il Ministero abbia avuto l'intenzione d'includere facilmente nelle disposizioni della legge sui maggiori assegnamenti anche le pensioni dell'antica Corte, e sono anzi intimamente persuaso che ogni supposizione di tal genere sarebbe fuori di proposito, dietro le spiegazioni da lui date in altra analoga circostanza nell'altra Camera e per organo dell'onorevole ministro dell'interno, nella seduta del 1° maggio 1851, circa i motivi che rendono incolmi le dette pensioni; ma prego il signor ministro delle finanze di favorirmi una categorica risposta a questo proposito per maggiormente tranquillare tante rispettabili persone che vi sono interessate, riservandomi di proporre all'occorrenza, quando si verrà alla discussione degli articoli, un emendamento all'articolo 4 del progetto della Commissione (articolo 3 del progetto del Ministero).

**CAVOUR**, *reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* L'onorevole preopinante prendendo occasione dalla discussione dell'attuale legge ha in certo modo eccitato il Ministero a sciogliere alcuni dubbi a cui può dar luogo l'applicazione della legge sulla tassa delle professioni ed arti liberali.

In primo luogo egli osservava come questa legge si fosse interpretata in senso che ella colpisca tutti gl'impiegati d'amministrazione privata, e quindi anche gl'impiegati della lista civile. In ciò l'onorevole preopinante ha ragione. Il ministro delle finanze, chiamato ad applicare e quindi ad interpretare i punti dubbi della legge, credette (non ho la legge sotto gli occhi, ma penso sia l'articolo 3 o 4) doversi comprendere tutti coloro che ritraevano lucro dalle loro opere personali, e quindi emanò istruzioni nello spirito che vennero dall'onorevole preopinante indicate. Tuttavolta essendosi sollevati gravi dubbi intorno a questo punto, i quali vennero riprodotti nel seno dell'altra Camera, ed essendosi manifestate opinioni assolutamente contrarie per parte di autorevolissime persone, il Ministero ha creduto più opportuno di sospendere la applicazione di quella legge per ciò che riguarda le persone a cui accennava. Anzi nella Camera elettorale dichiarò che avrebbe fatto argomento di suo studio la questione in discorso, e che quindi avrebbe nella prossima Sessione sottoposta alle deliberazioni del Parlamento la soluzione dei dubbi insorti.

Finchè questa soluzione non abbia avuto luogo per mezzo di una deliberazione legislativa, e che non sia emanata dai tre poteri dello Stato, il Ministero sospenderà di certo ogni azione contro quanto riflette le persone indicate; quindi l'onorevole preopinante può accogliere la certezza che nessuno dei suoi dipendenti sarà pregiudicato, e così può sospendere di promuovere in questa circostanza la soluzione degli accennati dubbi.

In secondo luogo osservava egli aver visto con dispiacere che tanto il progetto del Ministero, quanto quello della Commissione non avessero fatta un'esclusione in favore delle pensioni della real Casa e degli antichi impiegati della lista civile stati trasferiti sul bilancio dello Stato.

Egli avvisa che per la natura speciale di queste pensioni, le medesime dovessero esonerarsi dalla proposta ritenenza. Io in verità non potrei acconsentire in questa opinione. Egli è evidente che la parte della legge concernente le pensioni non è altro che una tassa sul reddito, alla quale debbono concorrere tutti quelli che ritraggono il loro reddito dai bilanci dello Stato, e non vedrei perchè gli antichi impiegati

della lista civile avessero motivo particolare per venire esentati da questa tassa.

Finalmente egli muoveva un dubbio, non intorno all'applicazione di questa legge, ma intorno a quella della legge sopra i cumuli. Avrebbe desiderato che nella legge testè votata dal Parlamento fosse stato indicato che essa non si applicava alle pensioni dell'antica Corte. Io credo che questo non era necessario, posciachè l'anno scorso tanto nella discussione della legge di cui questa non è che una modificazione, quanto nella discussione del bilancio per le spese generali fu dichiarato dal Ministero e dal relatore, e, se la memoria non mi falla, anche da alcun altro membro della Camera, che le disposizioni sui cumuli non si applicavano a queste pensioni appunto per i motivi indicati dall'onorevole preopinante, perchè queste pensioni, quantunque fossero nel bilancio, dovevano essere ancora considerate come a carico della lista civile. Io credo quindi, dopo questa iterazione, che l'onorevole preopinante non insisterà onde aggiungere un articolo a questa legge.

Per altra parte egli avrà già avuto campo di persuadersi che questa legge non fu mai applicata; ove il Parlamento non avesse dato alla legge sui cumuli l'interpretazione cui ho avuto l'onore di accennare, evidentemente avrebbe la medesima dovuto essere applicata alla fine del mese di luglio, eppure tutti i pensionati in quella categoria vennero finora sempre pagati. Se si fosse applicata la legge dei cumuli, io credo che i 9/10 di quella categoria sarebbero stati soppressi, perchè quasi tutte le persone ivi comprese godono o di stipendi o di altre pensioni. Io spero che queste spiegazioni renderanno soddisfatto l'onorevole preopinante.

**DI PAMPARATO.** Ringrazio il ministro delle spiegazioni che mi ha favorito, e della tranquillità che ha dato agli antichi pensionati della lista civile col dichiarare che questa ritenzione sulle pensioni non li riguarda per nulla. Io feci il dover mio nell'espone al Senato i dubbi che nascevano sulla legalità di questa ritenenza, e delle pensioni che sono a carico dell'erario pubblico e non riflettono più la lista civile; io credo quindi non dover fare ulteriore difesa, poichè ciò riflettendo individui e non la lista civile, se quelli crederanno avere ragioni da opporre, hanno mezzi di farle valere.

**VESME**, *relatore.* Mi credo in grado di dare al preopinante ancora uno schiarimento relativamente all'articolo 4 del progetto della Commissione, ossia sulle pensioni di riposo.

Egli accennava che parecchie delle pensioni di riposo, che attualmente sono a carico dello Stato, provengono da lasciti fatti per testamento da sovrani defunti. Io credo che non si possa muovere dubbio che questi lasciti non siano compresi nel novero delle pensioni di riposo, nè possano essere colpiti dalla presente tassa, poichè lo Stato si è semplicemente incaricato di un'obbligazione derivante da un atto privato, il quale era a carico di persona, per così dire, privata. Queste pensioni adunque non saranno colpite dalla legge. Ma quanto alle vere pensioni di riposo, non sembra che vi siano ragioni per le quali debbano essere escluse, ancorchè si tratti di pensioni antiche della real Corte.

La legge è generale; è una specie d'imposta, come osservava pur ora il ministro, sulla rendita, ma su questa specialità di rendita; così che le pensioni di riposo, tutte in generale quelle che sono pagate sul bilancio dello Stato, devono andarvi soggette.

In quanto alla prima questione, relativa alle paghe di attività, il nostro ufficio pensò che non convenisse occuparsene nel discutere questa legge, perchè è al tutto estranea alla medesima. Essa riguarda soltanto la legge del 16 luglio 1851;

e fu appunto per non entrare in tale questione, da definirsi con legge speciale, che in fine dell'articolo 3, col quale si aboliscono le disposizioni della legge del 16 luglio relative ai casi contemplati nella presente, si conservarono le parole per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato, volendo indicare che per quanto non riguarda gli impiegati dello Stato, ma gli impiegati delle altre amministrazioni, la questione si lasciava intatta.

**DI CASTAGNETTO.** Certamente, o signori, io non mi farò a combattere il sistema delle ritenenze. Dal momento che viviamo sotto il regime fortunato dello Statuto e che esistevano categorie d'impiegati ai quali si operava la ritenenza, viene la conseguenza che o si debba togliere a quelli che già l'avevano, o si debba estendere a tutti gli altri impiegati; quindi io non posso che applaudire alla disposizione del Ministero di applicare a tutte le categorie d'impiegati il sistema della ritenenza, ma io non posso far pur anco a meno di combattere la base di progressività che è stata adottata in queste ritenenze.

E già una volta, quando si trattò della legge sulle successioni, ho dovuto presentare delle identiche osservazioni al Senato, fondate su che lo Statuto assolutamente prescrive che la base delle imposte sia la proporzione, e che toccato questo principio fondamentale, io credo toccato virtualmente lo Statuto.

Il Parlamento non ha adottato allora questo sistema, e rispetto a quella legge io venero la sua disposizione; con tutto ciò qualunque volta si presenti una proposta analoga la quale tocchi alle disposizioni statutarie, non potrò a meno di elevare la mia debole voce, perchè sono convinto che, toccato lo Statuto, noi metteremo in gran cimento le nostre franchigie. Io non ebbi l'onore di assistere alla discussione del Senato quando fu votata la legge sulle arti liberali e sulle professioni; ma allora io avrei fatte le stesse osservazioni.

Ora pertanto quantunque la relazione elaborata dell'ufficio centrale voglia in qualche parte modificare questo sistema, quantunque lo si voglia colorire col dire che non è una ritenenza sugli stipendi progressiva, ma bensì una diminuzione di stipendi che il Governo fa sugli assegnamenti degli impiegati, io credo che di buona fede assolutamente non si possa contestare che il principio della progressività è qui consecrato con legge; ed io non posso in verun modo aderirvi. Del resto, o signori, io non posso a meno di far presente che il sistema di portare una tassa sugli impiegati è un sistema a mio avviso deplorabile. Se il Governo non può pagare tanti impiegati, procuri di diminuirne il numero; ma l'impiegato ha diritto di essere corrisposto, ed ha diritto a che non si venga a toccare il frutto delle sue fatiche.

Io pertanto non posso nel lavoro della Commissione che vedere anche in certa guisa deteriorata la condizione del progetto che presentava il Ministero, quando all'articolo ultimo della legge disponeva che la tassa di cui agli articoli 2, 3 e 4 cesserà con tutto dicembre del 1853. L'articolo attuale 1, nel quale sono trasfusi gli articoli 1, 2 e 6, secondo il progetto della Commissione non fa più cenno di nessuna di queste riserve: dunque è un nuovo sistema che si stabilisce per non cessare mai più.

Io pertanto per doppio motivo mi oppongo a questa disposizione. Del resto anche relativamente alle pensioni io vedo introdotto il principio della progressività; quando si vuole stabilire una ritenenza, quando si vuole imporre una tassa, io credo che non ci sia motivo nel sistema di proporzione per non imporla egualmente e sui piccoli e sui grandi stipendi; ma anche nel progetto della Commissione veggio introdotta

una differenza, quella per esempio di una tassa minore fino alle lire 1500, di una maggiore al disopra di tal somma. Questa base io non la posso ammettere perchè indica, anche relativamente alle pensioni, il sistema della progressività. Per questi riflessi adunque non potrei dare il mio voto favorevole al progetto di legge.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole preopinante crede dover combattere tanto il progetto ministeriale, quanto quello dell'ufficio centrale, e si fonda perciò sulla massima delle considerazioni, su quella che deve fare più senso su questa Assemblea deliberante cioè essere la legge attuale in diretta opposizione collo Statuto. Egli ricordava come in altra circostanza credette dovere respingere varie proposte finanziarie, perchè in esse vi scorgeva il principio della progressività, il quale è condannato dall'articolo dello Statuto, che dichiara che i pesi debbono essere sopportati in proporzione degli averi. Io ho già avuto campo di osservare all'onorevole preopinante, che se egli non credesse poter votare nessuna imposta, che non fosse strettamente conforme a quell'articolo dello Statuto, egli avrebbe dovuto votare, e forse votò contro l'intero bilancio attivo; poichè io credo che non vi sia una sola imposta che si possa dire strettamente proporzionale.

Infatti, l'imposta diretta non è proporzionale: tutti conoscono quanto sia imperfetta la ripartizione di essa, quante anomalie si ravvisino non solo tra provincie e provincie, ma tra comuni e comuni e tra proprietari dello stesso comune: dunque l'imposta diretta non si può dire rigorosamente proporzionale, e perciò l'onorevole preopinante deve votare, e voterà sempre contro l'imposta diretta.

Eguualmente quasi tutte le imposte indirette non sono proporzionali, non sono in ragione degli averi. Io credo che se si potesse fare il riparto esatto di esse e specialmente dell'imposta sul tabacco, sul sale e di quella delle gabelle, si vedrebbe che vengono a gravitare in una proporzione ben diversa dagli averi dei vari contribuenti.

Dunque l'onorevole preopinante deve votare, e voterà sempre contro le imposte indirette. (Harità)

Seguendo l'esame del bilancio attivo io verrei a dimostrare, che se si volesse applicare rigorosamente questo sistema, per una parte lodevolissimo, ma che credo eccessivo, in favore del mantenimento dell'applicazione alla lettera dello Statuto, non vi sarebbe più bilancio possibile: nullameno io riconosco che il principio proclamato dallo Statuto deve essere presente agli occhi del legislatore, e che questi deve far sì che questo principio domini nelle sue proposte.

Io opino però che la presente legge, massime come venne emendata dalla Commissione, lungi dal violare la disposizione dello Statuto, non è che un'applicazione rigorosa di questa disposizione stessa, e che ove si volesse invece adottare il sistema che l'onorevole preopinante lodava in principio, ma che condannava sul fine del suo discorso, cioè di ritenenza unica, si andrebbe appunto incontro a quella disposizione dello Statuto che prescrive la proporzionalità dell'imposta.

Esaminerò quindi il principio dell'ufficio centrale, principio che io non esito a riconoscere superiore a quello che aveva informato il primo progetto ministeriale, il principio cioè di stabilire una ritenenza progressiva sugli stipendi; io dico che questa ritenenza in ordine di costituire un fondo per le pensioni, è assolutamente conforme al principio dello Statuto, a quello cioè della proporzionalità. Difatti io credo che sia una verità matematica (e me ne appello all'autorità degli illustri geometri e matematici che siedono in questa Camera): lo

Stato, considerando la ritenenza come fondo di pensioni, e operandola per quindi somministrare ai suoi impiegati delle pensioni, agisce in certa qual guisa come le società di assicurazione che ricevono un premio annuo, per quindi ad un dato tempo determinato sempre servire pel rimanente della vita del somministrante una rendita vitalizia; lo Stato, ripeto, si può sino ad un certo punto considerare come una compagnia assicuratrice; ma secondo la legge che governa le pensioni e quella che veramente verrà sancita nel Parlamento, la pensione che equivale alla rendita vitalizia non viene liquidata e calcolata sulla media della ritenzione, o in altro modo sulla media dei premi pagati dal funzionario, cioè dall'assicurato, ma viene calcolata sulla media degli ultimi anni, vale a dire sul *maximum* dello stipendio; quindi se gli impiegati corrispondessero sempre in proporzione aliquota, si troverebbero godere di una pensione, cioè di una rendita vitalizia molto maggiore di quella che dovrebbe corrispondere alla media delle loro ritenenze, alla media dei premi che hanno pagati. Per lo che se vuolsi che la ritenenza sia in proporzione esatta dello stipendio, in allora la pensione non deve essere liquidata sopra la media dei tre ultimi anni, cioè sulla media del *maximum* del premio, ma deve essere liquidata sulla media dei premi che sono stati pagati; invece se si vuole che la pensione sia liquidata sul *maximum* del premio pagato, è necessario che il premio cresca in ragione dell'importanza dello stipendio sul quale è ragguagliata. Come dissi, io credo questa una verità matematica, io credo che si potrebbe trovare una forma algebrica, la quale determinerebbe la legge che deve regolare l'aumento del premio a ragione della legge su cui vengono le pensioni liquidate.

Quindi siccome ho riconosciuto colla Commissione che il principio della ritenenza progressiva era assolutamente conforme a quello sancito dallo Statuto, e tendeva ad un tempo a stabilire una norma più facilmente applicabile, più regolare, io mi sono accostato al suo sistema rinunziando a quello che era già stato dal Ministero propugnato in un altro Recinto.

Dopo avere purgato il sistema dell'ufficio centrale dal principio della progressività, non avrò difficoltà a provare l'opportunità di questa disposizione.

L'onorevole preopinante, dopo aver dichiarato che egli lodava il pensiero di estendere le ritenenze a tutti gli impiegati, terminava il suo discorso condannando qualunque disposizione che tendesse a diminuire i proventi, gli stipendi degli impiegati medesimi. Mi pare che in ciò vi sia una qualche contraddizione; ma forse egli non voleva alludere che a quella parte delle ritenenze che come tassa è in ora proposta.

Io credo, o signori, che quando lo Stato per ineluttabili necessità è costretto a rivolgersi a tutte le classi dei cittadini, onde ottenere da essi un soccorso per le spese dello Stato, possa altresì rivolgersi alla classe numerosa degli impiegati, e chiedere loro un proporzionato sacrificio.

Io non veggo perchè quando si chiamano a concorrere tutti coloro che esercitano industrie e professioni ed arti liberali, quando si aumentano o si propone di aumentare le gravezze che colpiscono i proprietari e capitalisti, io non veggo perchè non si chiederebbe pure da questa classe di cittadini un qualche sacrificio. Gli impiegati, non meno degli altri cittadini, hanno un interesse al benessere delle finanze dello Stato, direi quasi, che per loro più degli altri quest'interesse è maggiore.

Io so che mi si oppone che i risultati di questa legge non corrispondono ai sacrifici che impone alle persone colpite; che il risultato che ne spera il Ministero non è tale da poter controbilanciare gli inconvenienti ch'essa porterà; che questa

legge diminuirà lo zelo degli impiegati, e che quindi si perderà da un lato in minor lavoro quello che si guadagnerà dall'altro.

Io, o signori, ho una molto migliore opinione degli impiegati. Io credo che questi sentono i bisogni del tesoro, e che l'immensa maggioranza si sottoporrà senza mormorare a questo sacrificio che da loro viene richiesto. Io penso poi che i capi delle amministrazioni saprebbero reprimere ed impedire i cattivi effetti che si vogliono presagire da questa disposizione.

Ma, o signori, io non sono d'avviso che nell'esaminare questa legge si abbia soltanto da tener conto del suo effetto diretto ed immediato, dell'utile cioè che deve produrre al tesoro, ma si debba altresì tener conto dell'effetto morale.

Voi avete votato testè il bilancio tanto attivo quanto passivo; voi quindi avete potuto scorgere quanta fosse ancora la differenza fra l'uno e l'altro, quanto fosse il disavanzo al quale bisogna in qualche modo provvedere.

Ora, o signori, io ho l'intima convinzione che non si possa a questo disavanzo provvedere con sole economie: forse sarà possibile, ma non è opera possibile per le nostre forze. Se vi sono finanziari che credano di poter ristabilire l'equilibrio col sistema delle economie, noi siamo pronti a cedere loro il posto, e ad aiutarli, per quanto sarà possibile, in quest'ardua impresa; ma in tutta coscienza noi non lo crediamo possibile, e giudichiamo quindi essere necessario lo stabilire nuove gravezze.

Noi adempiremo al doloroso dovere di venire a dimandarvi la sanzione di nuove leggi di finanza; ma, o signori, onde poter chiedere al paese questi nuovi sacrifici, onde poter colpire nuove classi di contribuenti, noi riconosciamo la necessità di far precedere una misura che colpisca pure gli impiegati dello Stato.

A torto o a ragione si pensa che gli impiegati siano soverchi in numero, e ch'essi partecipino troppo largamente delle spese dello Stato.

È mio avviso che in ciò vi sia molta esagerazione: il numero degli impiegati è soverchio; ma questa non è colpa degli impiegati, bensì degli ordinamenti vigenti, degli avvenimenti, i quali ne hanno successivamente accresciuto il numero.

Comunque sia, esiste nel paese una opinione non troppo favorevole agli impiegati, e se noi volessimo imporre nuove gravezze, senza prima avervi fatto concorrere i medesimi, io penso che queste sarebbero molto più male accolte. Dico dunque che questa legge è di un'importanza massima, non tanto per i suoi effetti immediati, non tanto per la somma che deve far entrare nelle casse pubbliche, quanto perchè è un mezzo necessario, una misura preventiva onde potere mettere mano ad altre disposizioni finanziarie.

Tantochè io non esito a dichiarare al Senato che ove questo progetto fosse respinto, ove esso con un voto dichiarasse non credere che gli impiegati debbano nelle attuali emergenze concorrere in nessuna proporzione ai pesi straordinari dello Stato, io non avrei il coraggio di proporre nuove gravezze ad altre classi di cittadini forse meno fortunate degli impiegati; di farle sottostare a nuovi pesi per contribuire ai bisogni dello Stato.

Io prego quindi il Senato per quanto so e posso a voler accogliere la presente legge, la quale fu, oso dirlo, migliorata dalla Commissione, e la quale sarà una prova maggiore dell'alto senno, del patriottismo di questo illustre Consesso.

DI CASTAGNETTO. Certamente io non sono per contrastare al ministro delle finanze nessuno di quei mezzi ch'egli crede necessari per sollevare la cosa pubblica. Io credo che

tutti noi saremo sempre disposti a qualunque sacrificio, come credo lo saranno anche tutti gli impiegati.

Entro a rispondere ad alcune delle osservazioni dell'onorevole ministro. Difficilmente io posso persuadermi che l'imposta diretta non sia proporzionale. Il ragionamento del signor conte di Cavour può fondarsi sulle ineguaglianze sensibili che sono nel catasto, o piuttosto sulla mancanza di catasto; ma ciò non toglie che qualunque proprietario, sia di pingue, come di minimo patrimonio, non paghi in proporzione il suo contributo, e sonovi degli articoli nei ruoli di cinque, quindici o venti soldi, dimodochè per questa parte io credo che tutti possono dirsi concorrere proporzionalmente nell'imposta.

L'onorevole signor ministro accennava che quest'imposta egli la considera come imposta sul reddito. Io prendo atto di quest'asserzione, perchè l'imposta sul reddito primieramente io credo che il Parlamento non l'abbia ancora sancita; ma la imposta sul reddito presenta gravi difficoltà appunto per stabilirla sopra una base giusta, e qui io veggio che si esentano degli impiegati che godono di lire 500, perchè si crede che questo sia un piccolo reddito, e per altra parte sonovi degli individui nelle campagne che hanno un tenuissimo patrimonio e che pagano l'imposta. Dunque io dico che se si parte dalla base di un'imposta sul reddito, anche da questo lato l'imposta progressiva ha un grandissimo difetto.

Passando poi all'osservazione che l'imposta indiretta non sia proporzionale, io rispondo che vorrei pure che tutte le imposte avessero la base dell'imposta indiretta, cioè partissero dalla volontà dei consumatori. Io vorrei che fossero tutte progressive come lo è quella.

L'onorevole ministro ha dimostrato ingegnosamente che il sistema adottato dalla Commissione fosse conforme alla proporzionalità. Io per verità lo vedo progressivo; capisco che il signor ministro trovi molto razionale questo progetto, perchè stabilisce una base più sicura onde fissare le pensioni di riposo ed il concorso che gl'impiegati stessi devono prestare per formare queste pensioni; ma tuttavia io non posso a meno di riconoscere anche dalle parole dell'onorevole ministro che il sistema adottato è veramente il sistema progressivo.

Ora io vo persuaso che, se si dovesse cambiare la disposizione dello Statuto, si dovrebbe fare con una disposizione legislativa espressa, ed essere inconveniente che si faccia per una legge incidentale. Relativamente ai riflessi che io fossi in contraddizione con me stesso, lodando la ritenenza, e combattendo la tassa, è facile vedere che nell'uno io vedo un concorso per sollevare il Governo dall'onere delle pensioni, nell'altra una vera imposta, ed è questa ch'io non credo nemmeno utile al Governo.

L'onorevole ministro ha egli stesso risposto ad alcune eccezioni che si possono fare in opposizione alla tassa sugli stipendi degl'impiegati. Io per verità so i bisogni dello Stato. Se si crede in via di misura eccezionale di prendere una disposizione per ritenere una parte degli stipendi, non avrei nessuna osservazione a fare; ma che in massima s'imponga una tassa sugli impiegati, veramente, io lo ripeto, non credo che sia nell'interesse dello Stato; e per questa parte mi riservo di proporre un emendamento per ristabilire nel progetto che si discute la disposizione del progetto ministeriale, la quale la limitava all'anno 1853.

PIANA. Per essere progressivo bisognerebbe che si tenesse conto della vita probabile di ciaschedun individuo; siccome quest'individuo non entra nella tassa, non si può dire che sia progressivo.

**PRESIDENTE.** Se non chiedesi la parola da altri oratori, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale sorga. (È approvata la chiusura.)

Leggo l'articolo 1:

« A cominciare dal 1° aprile 1852, l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degl'impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi o regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, saranno sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

sino alle lire 2,500 . . . . .	L. 3 per 100
per la somma dalle lire 2,501 alle 5,000 . . . . .	» 4 per 100
per la somma dalle lire 5,001 alle 12,000 . . . . .	» 5 per 100
per ogni maggiore somma . . . . .	» 6 per 100

« La legge sulle pensioni degl'impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni. »

« Su quest'articolo il senatore Di Castagnello ha annunziato di voler presentare un emendamento. »

(Il senatore Vesme, relatore dell'ufficio centrale, dice sommessamente alcune parole al senatore Di Castagnello.)

**DI CASTAGNETTO.** L'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi fa presente appunto che l'ufficio aveva avuto in vista di farla riconoscere come legge temporaria sostituendo questa disposizione all'ultimo articolo del progetto del Governo stato soppresso.

Certamente quest'espressione rimette ad un caso vago e indeterminato quello che dal progetto ministeriale aveva data certa; tuttavia, siccome, ciò stante, il principio è salvo, io non insisto maggiormente.

**DI POLLONE.** Domando la parola sull'articolo 1, onde sottomettere un emendamento al Senato.

Che sia necessario, indispensabile che tutti concorrano a sollevare le miserie, dirò, dello Stato, è verità talmente frita e ritrita che non v'ha più d'uopo di dimostrarla. Ma avvi un limite a tutto, e acciò questo concorso possa essere reale bisogna che sia ristretto nei confini del possibile.

Io porto avviso che una ritenenza sugli stipendi che sono al disotto di lire mille sia un aggravio tale che divenga insopportabile per coloro a' quali sarebbe imposta.

Vedo che dal progetto di legge del Governo era stabilito un *minimum* dalle 500 alle 1500 lire: col progetto dell'ufficio centrale, qualora vi fosse uno stipendio, dirò di cento lire, esso stesso sarebbe sottoposto alla tassa: siccome io vedo da vicino una numerosa classe d'impiegati, e so quanto sia difficile ordinariamente nei gran centri di popolazione il poter vivere onestamente e convenientemente con uno stipendio che sia al disotto di lire mille, io avrei l'onore di proporre al Senato di stabilire che dopo le parole « nelle proporzioni seguenti, » si dica: « dalle lire 1000 sino alle 2500. » Così gli stipendi che non arrivano a mille lire andrebbero esenti dalla tassa che si vorrebbe loro imporre.

Poichè ho la parola, mi faccio anche lecito di sottoporre una osservazione all'ufficio centrale.

Esso ha stabilito che questa legge debba avere forza dal 1° aprile 1852; ma egli è evidente che, la Sessione toccando il suo termine, e questa legge dovendo necessariamente essere ripresentata alla Camera elettiva, sarà difficile che questa possa, nell'esordire della nuova Sessione, occuparsene, onde metterla in vigore il 1° di aprile. Io sottometto adunque all'ufficio centrale, come un'osservazione, se non sarebbe più conveniente di prorogarla al 1° luglio del 1852.

Mi duole poi di avere anche veduto soppresso l'articolo 6

del progetto ministeriale; ma sentendo come il senatore Di Castagnetto voglia proporre l'adozione in fine alla legge, io mi astengo dal compiere l'emendamento che intendevo di fare a quest'articolo, giacchè io avrei voluto aggiungere all'ultimo paragrafo che questa ritenenza sulle pensioni debba cessare con tutto il 1853...

**DI CASTAGNETTO.** È mio intendimento d'insistere, dopo l'articolo 4 dell'ufficio centrale, appunto perchè le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore toglievano le difficoltà in quanto alle ritenenze.

**DI POLLONE.** Io non conosco le spiegazioni che possa aver dato in particolare all'onorevole preopinante il relatore dell'ufficio centrale, ma mi pare che sarebbe un mezzo anche di tranquillare quella numerosa classe d'impiegati i quali stanno in forse sul loro avvenire, come pure di rendere più lieve il peso di questa ritenenza, quando si aggiungesse in fine dell'ultimo paragrafo « come ritenenza sulle pensioni, » « quella ritenenza cesserà con tutto il 1853. » Il quale emendamento io spero veder appoggiato dall'onorevole ministro delle finanze, essendo formulato nel suo primitivo progetto.

**DI CASTAGNETTO.** Siamo d'accordo. Io intendevo di proporlo all'articolo delle pensioni.

**DI POLLONE.** Intanto prego il signor presidente di volerlo sottoporre al Senato.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi duole di dover combattere la proposta dell'onorevole preopinante, giacchè anch'io sento quanto sia grave questa legge per quegli impiegati il cui stipendio non eccede le lire 1000; ma tuttavia io crederei che l'adozione dell'emendamento proposto fosse per avere funeste conseguenze. Difatti, nella legge sulle pensioni io credo non sia venuto in mente a nessuno, una volta stabilito il principio delle ritenenze, considerate come semplice ritenenza, e non come tassa, di esonerare chicchessia dalla medesima. Se noi diamo uno sguardo alle amministrazioni in cui il sistema delle ritenenze è applicato da molti e molti anni, noi vediamo non esservi eccezioni di sorta a favore di alcuni degli impiegati il cui stipendio è al disotto di lire 1000. I numerosissimi impiegati dell'azienda delle gabelle e di quella delle finanze soggiacciono alla ritenenza del 2 1/2 per 100, ed io non vedo perchè questo principio essendo applicato a due amministrazioni non si estenderebbe a tutte le altre. E qui invoco l'appoggio dell'onorevole conte di Castagnetto così tenero della proporzionalità e dell'uniformità dell'applicazione della tassa (Risa); ma forse l'onorevole senatore Di Pollone osserverà, come osservava il conte di Castagnetto, che egli non allude che a quella parte che ha carattere di tassa; e in allora egli vede quanto piccolissimo sollievo la sua proposizione sarebbe per arrecare alla classe degli impiegati cui egli tanto s'interessa.

Difatti non si tratterebbe che di ridurre al 1/2 per 100 all'anno.

Il 1/2 per 100 all'anno sopra 1000 lire sono 5 lire, ed io non credo che una così lieve differenza possa mutare la condizione di qualunque impiegato; perciò non vedo motivo di variare l'economia del sistema dalla Commissione introdotto.

Chiedeva quindi l'onorevole preopinante che la legge andasse in esecuzione soltanto al 1° di luglio. In verità niuno è che non riconosca quanto siano urgenti i bisogni delle finanze, e se vi è possibilità di procurar loro delle risorse immediate, non è certo opportuno di rimandarle di tre mesi: è vero che la legge dovrà essere sottoposta di nuovo alla Camera elettiva; ma io nutro lusinga che essa potrà prenderla ad esame nei primi giorni della prossima Sessione; è una questione che fu

già da essa studiata e che non può dar luogo nè a gravi difficoltà, nè a lunghe discussioni; quindi vi è motivo di supporre che nel corso del mese di maggio questa legge verrà approvata: quando poi questa speranza non potesse attuarsi, quando per motivi che non prevedo la discussione venisse protratta a mesi successivi, in allora il Parlamento avrà sempre tempo di modificare l'articolo che determina l'epoca in cui dovrà essere posta in esecuzione.

Finalmente l'onorevole preopinante vorrebbe che la legge attuale non avesse effetto se non fino a tutto il 1853. Io gli farò osservare che ove l'esecuzione di questa legge fosse protratta di mesi sei, io chiederei nello stesso tempo che l'epoca nella quale dovrà cessare di avere effetto fosse del pari protratta di egual numero di mesi.

Tuttavia io non esito a dare la preferenza al progetto dell'ufficio centrale, cioè all'alinea dell'articolo primo, il quale mentre stabilisce che una parte della ritenenza debba considerarsi come sopratassa temporaria, lascia che tanto la sovratassa, quanto il tempo durante il quale questa dovrà esistere, vengano determinate nella legge sulle pensioni che dovrà venire fra breve in discussione.

Io quindi senza oppormi risolutamente, e senza trovare gravissimi inconvenienti alla proposta dell'onorevole preopinante, non esito a dire che io darei la preferenza alla redazione dell'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Pollone propone un emendamento, pel quale, nell'articolo primo della legge, invece delle parole *sino a lire 2500*, vorrebbe si dicesse: *dalle lire 1000 alle lire 2500*.

Io domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Siccome dell'altro emendamento, da lui non già proposto, ma solamente accennato all'ufficio centrale, non vi è stata formale proposizione, non ho che a mettere ai voti il paragrafo 1, articolo 1. (*Vedi sopra*)

(Sono quindi approvati tutti i paragrafi e l'intero articolo 1.)

« Art. 2. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta e tassa stabilita dall'articolo 1 sul montare degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Cessa la ritenuta sugli stipendi, aggi e proventi degli impiegati, che in forza delle vigenti leggi vi sono soggetti. »

« Cessa del pari d'aver effetto il disposto del numero secondo dell'articolo terzo, e del paragrafo primo dell'articolo sesto della legge 16 luglio 1851 per quanto si riferisce agli impiegati dello Stato. »

**DI CASTAGNETTO.** Non vedo fatta menzione in questo articolo di alcuna riserva per gli impiegati, i quali hanno già corrisposto una parte della ritenzione nelle amministrazioni, in cui queste ritenzioni erano in vigore. Pare che giustizia voglia che si abbia loro riguardo per la parte di contributo che hanno già pagato, e molti forse già per anni ed anni. Io non vedo riserva alcuna in loro favore mentre vengono sottoposti alla ritenenza ed alla tassa in egual misura degli altri...

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. La ritenzione cessa.

**DI CASTAGNETTO.** Per l'avvenire; ma per il passato? Mi pare che pel danaro che hanno versato possano meritare qualche riguardo.



**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Era una condizione annessa al loro ufficio.

**JACQUEMOUD**. Cela leur donnait le droit d'obtenir la pension.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Avevano con ciò diritto alla pensione; adesso lo Stato vuole estendere questo diritto a tutti gli altri impiegati, imponendo loro lo stesso obbligo; ma questo non attribuisce un diritto maggiore a quegli impiegati che avevano la loro pensione con una tale condizione, la quale era condizione legale, onde non hanno altro diritto che quello di non essere posti in peggior condizione.

**VESME**, relatore. Nella legge sulle pensioni per gli impiegati militari vi ha un articolo che stabilisce che gli ufficiali di marina avranno un quinto al di sopra della pensione per gli altri stabilita, e questo a motivo della ritenzione da essi pagata.

Ma la cosa, come si vede, è al tutto differente nel caso attuale. Essi soli erano sottoposti alla ritenzione e veniva pagata loro la pensione in parte sulla ritenzione medesima. Ora invece, in forza dell'articolo 3 essendo cessata quella speciale ritenenza, ne viene di necessità che cesserà per gli ufficiali di marina quel paragrafo di soprappiù oltre la pensione di riposo, secondo la misura degli altri ufficiali. In caso contrario avverrebbe che anche gli impiegati delle finanze, delle gabelle e tutti quelli che ora sono soggetti ad una ritenzione, dovrebbero avere un aumento, cosa che naturalmente non può stabilirsi senza annullare il beneficio che si vuole ottenere con questa legge, che è quello di alleviare allo Stato il peso delle pensioni.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti il terzo articolo. (*Vedi sopra*) (Il Senato adotta.)

\* Art. 4. Dalla sovradetta epoca 1° aprile 1852, le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette alla tassa della quale nella prima parte dell'articolo sesto e nell'articolo settimo della legge 16 luglio 1851 sulla tassa delle professioni ed arti liberali. »

**DI CASTAGNETTO**. Che s'imponga un sacrificio anche ai pensionati, io lo trovo ragionevolissimo; tuttavia non posso acquietarmi all'applicazione ai pensionati della legge sulle professioni e arti liberali, perchè il pensionato non è certamente una professione. Può essere un'imposta sulla rendita, ma che sia una professione non posso comprenderlo. D'altronde le leggi debbono anche avere il merito di essere logiche. Che si stabilisca adunque sui pensionati un'imposta è giusto, ed il Governo ha il diritto d'imporne a tutti; ma stabilire in massima che il pensionato sia una professione, quando appunto egli cessa di essere impiegato, in verità lo dico, non posso acquietarmi.

Del resto voleva ancora soggiungere che vedrei volentieri aggiunta a quest'articolo la disposizione che fosse anche temporario come era stato proposto dal Ministero ed adottato dalla Camera elettiva.

**PRESIDENTE**. In ciò ella trovasi d'accordo col senatore Di Pollone, il quale si era riservato di proporre che si riproducesse in questa legge l'articolo primo del progetto ministeriale. Debbo però far notare al Senato che questo emendamento è stato già tacitamente rigettato allorchè ha votato l'alinea dell'articolo primo, stabilendo in quest'alinea che una legge determinerà quale sia la distinzione da farsi tra le ritenenze e la sovratassa: quindi ha già dichiarato essere suo intendimento che una legge determini questa distinzione, e che perciò non si possa oggidì stabilire l'epoca fissa

della cessazione delle sovratasse. Sarebbe questa certamente una contraddizione, perchè altro è un termine indefinito quale è stabilito dall'alinea dell'articolo primo, altro è un termine definito quale sarebbe compreso negli emendamenti Di Pollone e Di Castagnetto.

**DI COLLEGGNO LUIGI**. L'ultimo alinea dell'articolo primo parla della legge sulle pensioni degli impiegati civili, la quale deve definire qual parte di questa ritenenza si ha da considerare come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni; ma però nell'accennare delle pensioni non parla di pensionati; questo vuol dire adunque che essa si riferisce alle pensioni future, non a quelle che si riscuotono al presente; epperò può stare qui opportunamente la menzione del tempo.

**PRESIDENTE**. Ma egli è sempre vero che la sovratassa temporaria deve sceverarsi dalla ritenenza per mezzo di una legge, e per un termine indefinito, mentre che oggidì vorrebbe darsi un termine definito alla scadenza del 1853. Del resto mi rimetto al voto del Senato.

Si può votare intanto l'articolo 4 perchè in ogni caso l'emendamento Di Pollone e Di Castagnetto può dar luogo ad una separata aggiunta.

**DI POLLONE**. Aveva appunto domandato la parola non per altro che per dire che mi riservava di proporre un articolo addizionale.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

La parola è al senatore Di Pollone.

**DI POLLONE**. Mi pare che la distinzione fatta dall'onorevole signor presidente non sia perfettamente esatta, perchè il terzo paragrafo dell'articolo primo dice bensì che quest'imposta debba considerarsi per sovratassa temporaria, e che una legge sulle pensioni deciderà qual parte debba considerarsi come ritenenza delle pensioni e quale per imposta; ma ora si tratta di definire la quota per ciascheduna di queste due parti. Ciò non esclude che si possa fin d'ora dichiarare che la parte da considerarsi come imposta debba essere con tutto l'anno 1853, come proponeva l'articolo 6 del progetto del Governo. Posso ingannarmi, ma io ritengo che la cosa stia in questi termini, e fintantochè il Senato non mi verrà a convincere del mio errore, del quale sarò prontissimo a ricredermi, io domando la facoltà di sottoporghì come articolo addizionale che la parte della ritenenza considerata come sovratassa cesserà con tutto il 1853.

**PRESIDENTE**. Il presidente, il quale non dà altra importanza alle sue considerazioni che quella stessa che il Senato vorrà loro accordare non ha perciò altro mezzo migliore che di provocare una deliberazione, di domandare cioè se il Senato appoggia l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone.

Chi appoggia l'aggiunta ora proposta sorga.

(È appoggiata.)

**COLLA**. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Pollone hanno un grandissimo peso. Io sono di sentimento che tanto gli impiegati, quanto i pensionati debbono tutti concorrere in modo straordinario a sollevare le regie finanze dalle angustie in cui ora si trovano; ma questo soccorso deve essere straordinario come lo sono le contingenze in cui siamo, contingenze che abbiamo diritto di sperare che vadano migliorando. Io credo quindi che si darebbe a questa legge un aspetto assai migliore, qualora si adottasse l'articolo medesimo che il Governo e la Camera elettiva hanno già approvato. Nulla si può a parer mio opporre all'adozione di un articolo quando fosse concepito in questi termini: « La

sovratassa temporaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4, cesseranno con tutto dicembre 1852, due anni dopo l'attuazione della presente legge.

**CIBRARIO.** Dovrebbe dire con tutto marzo 1854.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero accetterebbe se l'onorevole preopinante volesse mettere due anni.

**VESME,** relatore. L'emendamento proposto contiene due disposizioni distinte: una, credo, riguarda la sopratassa della quale nell'articolo 1; l'altra le pensioni di riposo. La Commissione non ha difficoltà di accettarla per quanto riguarda le pensioni di riposo; non così lo potrebbe per ciò che riguarda la sopratassa della quale nell'articolo 1, poichè il nuovo articolo addizionale verrebbe ad essere in contraddizione con quanto si è già notato nel medesimo articolo primo. Ivi si dice che la legge sulle pensioni definirà quale parte dell'imposta debba considerarsi come sopratassa temporaria: ora non è possibile dire quando cesserà questa sopratassa se non si sa neppure a che parte aliquota della ritenenza ammontierà, e quale sarà. Può anche darsi, non lo crediamo, ma può darsi che all'epoca della quale si tratta non si sia neppure ancora fatta la legge, che deve definire quale sia questa sopratassa temporaria. Rimandando adunque alla legge sulle pensioni il definire quando debba cessare la sopratassa sugli stipendi, la Commissione accetta il termine di due anni per le pensioni di riposo.

**ALFIERI.** Aggiungerò ancora poche parole alle osservazioni testè fatte dall'onorevole mio collega ed amico senatore Vesme, all'oggetto particolarmente di far presente che la Commissione, quando adottava i principi sui quali poggia il suo progetto, non era sicuramente diretta da alcun pensiero che potesse attribuirsi a poca sollecitudine verso la classe interessantissima degli impiegati, ed in me meno degli altri avrebbe potuto allignare, poichè, avendo avuto contatto con varie amministrazioni, sono stato nel caso di riconoscere che se vi sono alcuni impiegati poco diligenti, poco abili, ve ne sono però moltissimi capaci e che si interessano assai per il bene del servizio.

L'ufficio centrale ha quindi creduto che la legge attuale tendesse a soddisfare nello stesso tempo e l'interesse dello Stato e l'interesse degli impiegati.

Come soddisfatti il primo egli è chiaro da sè; riguardo al secondo, nell'interesse cioè degli impiegati, farò notare come forse a prima vista si possa credere che sia paradossale il mio concetto, ma credo facile il dimostrare che non lo è. Io vedo l'interesse degli impiegati in ciò che loro si assicura quello che difficilmente si potrebbe concedere, almeno nella stessa misura, se in qualche modo non si recasse sollievo all'erario, che sopporta un onere a quest'ora gravissimo.

Infatti noi vediamo che nei paesi dove è succeduto quello che fra noi avviene adesso, cioè di trovarsi a fronte di un peso così grave come lo è quello delle pensioni nel bilancio dello Stato, onere il quale rappresenta incirca il decimo del totale dell'attività del suddetto bilancio, si è dovuto procurare in altra maniera di diminuire questo peso, rendendo cioè più difficile l'accessione alla pensione e limitandone il numero, e diminuendone eziandio l'importanza.

Se gli impiegati contribuiranno mediante le ritenenze che la legge attuale loro imporrà, diminuendosi così il peso che tocca allo Stato, saranno certi che verranno provveduti nell'età avanzata, ed eviteranno quei pericoli di strettezze cui potrebbero andare altrimenti soggetti.

Ciò che io dissi si riferisce alla difficoltà che si tratta al presente di risolvere, poichè la proposta dell'ufficio centrale

è stata intesa in questo senso, di attendere l'epoca in cui si sancirà la legge sulle pensioni per vedere se sia il caso di diminuire la ritenenza.

Da alcuni senatori venne una tal ritenenza considerata come eccessiva; sicuramente ella non è senza gravità, ma dobbiamo però riconoscere che non è più grave di quella che in altri paesi si trova stabilita. In Inghilterra per esempio gli impiegati soffrono la ritenenza massima del cinque per cento; ma là in molte amministrazioni succede quello che poco fa diceva, cioè che il numero delle pensioni è limitato, e che quando si opera una vacanza, si è allora soltanto che si acquista diritto di essere ammesso a goderne.

In Austria vi sono delle ritenenze del 10 per cento, ed in altri paesi queste hanno luogo poco presso nella stessa proporzione, non però sulla stessa base; ma bisogna dire che in quei paesi si fanno eziandio oltre queste delle altre ritenenze, essendo ammessa la ritenenza del primo mese dell'accordato stipendio, come il primo duodecimo di tutti gli aumenti che acquistano; dunque vede il Senato che se in qualche paese la ritenenza è minore, tenendo conto delle accennate ritenenze parziali e progressive, la somma totale viene ad essere non inferiore.

Dunque io credo che se fin d'ora si vuole stabilire per rapporto alle ritenenze (non parlo della tassa sulle pensioni, che esse cesseranno alla tal data), si prenda un impegno che forse sarebbe più savio di tralasciare.

Veramente, il progetto dell'ufficio centrale dice: « che la legge sulle pensioni degli impiegati civili definirà qual parte di questa imposta debba considerarsi come sovratassa temporaria, e quale come ritenenza per le pensioni. »

Ed io posso, senza indiscrezione, dichiarare al Senato che già aveva molta difficoltà ad ammettere quest'aggiunta all'articolo primo, perchè mi pareva che in certa maniera si venisse a dare un affidamento che io non so se si sarebbe potuto e dovuto tenere; darlo ora in un modo più esplicito ancora mi parrebbe non senza inconveniente; io quindi invito il Senato, prima di dare un voto in tale senso, a riflettermi bene.

**JACQUEMOUD.** J'ajouterai quelques considérations à celles qui ont été présentées par l'honorable marquis Alfieri.

L'article premier déjà voté comprend, il est vrai, non-seulement la retenue pour les pensions de retraite, mais encore un impôt extraordinaire. Toutefois, comme il ne détermine point leur proportion relative, il est indispensable d'attendre la loi sur les pensions de retraite pour que cette proportion puisse être établie. Tant qu'elle ne sera pas fixée, la première partie de l'amendement proposé par l'honorable sénateur Colla, serait inexécutable. Je suppose qu'au premier avril 1854 la loi sur les pensions de retraite ne fût pas encore votée, je demande quelle serait la partie de la retenue qui devrait cesser. Sans doute, je crois que l'impôt extraordinaire sur les employés ne devrait pas avoir une plus grande durée que celui dont l'article 4 frappe les retraites; mais enfin, pour pouvoir le faire cesser, il faudra, avant tout, que la loi des pensions fasse connaître en quoi il consiste. Tel est le motif péremptoire pour lequel je pense que le Sénat ne doit pas se lier d'avance, et pour lequel j'appuie les conclusions de la Commission.

**COLLA.** Mi pare che l'articolo stesso proposto dall'ufficio centrale, e da noi già adottato risponda alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Jacquemoud, ed anche prima dal marchese Alfieri, il quale riconosce quanta sia la forza della dichiarazione con quest'articolo fatta, « che, cioè, la legge sulle pensioni degli impiegati civili dichiarerà qual

parte di questa imposta debba considerarsi come sopratassa temporaria, e quale come ritenenza. » Dunque è già stabilito nella legge che una parte qualunque, sia anche minima, dell'imposta che si propone coll'articolo primo sarà sicuramente la tassa temporaria. Ora io dico che non vi ha ombra di inconveniente, col dire che quella parte che formerà una sopratassa temporaria cesserà ad un'epoca determinata.

**PRESIDENTE.** L'articolo addizionale proposto dal senatore Colla è così concepito. (*Vedi sopra*)

**VESME, relatore.** L'ufficio centrale persiste nel rigettare la prima parte di quest'articolo, e si fonda principalmente su queste ragioni.

Supponiamo che alla scadenza del termine fissato con quest'articolo non sia ancora pubblicata la legge sulle pensioni, quale sarà questa sopratassa che allora cesserà di essere in vigore? Noi così facendo c'implichiamo in contraddizioni, andiamo del tutto nell'infinito; e vale meglio, allorchè si stabilirà la tassa medesima con quella legge, determinare anche la data nella quale essa dovrà cessare, la quale data, se così si vuole, potrà essere la medesima che ora si stabilisce per le pensioni di riposo.

**CAVOUR, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.** Io pregherei il signor presidente di voler mettere separatamente ai voti le due parti dell'articolo proposto perchè vi è una parte alla quale il Governo aderisce, quella cioè che riguarda le pensioni. In quanto poi all'altra esso ha dichiarato che dava la preferenza alla redazione dell'ufficio centrale. Dopo gli argomenti svolti dagli onorevoli membri dell'ufficio centrale stesso, il Ministero

non crede dovere aggiungere nulla; solo egli deve ripetere al Senato che, essendo stato preso per base della ritenenza delle amministrazioni che sono sottoposte a questa gravanza, il 2 1/2 per cento, la scala definitiva d'imposta non potrà scostarsi di molto da quella stata dall'ufficio centrale proposta, e quindi non avrà grande importanza la proposizione dell'onorevole senatore Colla.

**PRESIDENTE.** Era appunto mio intendimento di separare nella votazione le due parti di quest'articolo che hanno provocato manifestazione d'opinioni contrarie.

Metto in primo luogo ai voti la prima parte dell'aggiunta del senatore Colla che riguarda la sopratassa temporaria.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Ora metterò ai voti l'articolo a cui è tolto quella clausola la tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4 cesserà due anni dopo l'attuazione della presente legge.

(L'articolo è adottato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	39
Voti contrari.....	18

(Il Senato adotta.)

Domani il Senato è invitato in seduta pubblica: l'ordine del giorno è relazione di petizioni.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.